Procura della Repubblica presso il Tribunale
Parma

Al Direttore - Ai Funzionari
(per la comunicazione a tutto il personale di segreteria)
SEDE

e, per opportuna conoscenza, ai Sigg.
Presidente del Tribunale di Parma
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma
Presidente della Camera Penale di Parma

Oggetto: procedure di recupero dei crediti professionali del Difensore di ufficio - richieste di copie di atti – pagamento dei diritti di segreteria - Direttive operative

Segnalo che è stato posto allo scrivente il quesito se la richiesta di copie di atti, finalizzata alla attivazione della procedura di recupero dei crediti professionali vantati dal Difensore di ufficio nei confronti del cliente, sia assoggettabile o meno al pagamento dei relativi diritti.
La questione si è posta dal momento che qualche difensore -in relazione alla richiesta di copie di verbali dibattimentali comprovanti lo svolgimento di attività difensiva- ha esposto l'asserita gratuità del rilascio di copie, in quanto si tratterebbe di un segmento della più ampia procedura disciplinata dall'art. 32 disp. att. c.p.p. che, com'è noto, al comma 1 prevede testualmente che *"Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese"*.
Atteso che la risposta a tali richieste difensive, da parte delle singole unità operative della Procura, non è stata univoca, appare necessario fissare delle regole alle quali tutte le unità operative dovranno conformarsi.
Tanto premesso, anche all'esito di una interlocuzione avuta con l'Ordine degli Avvocati, occorre evidenziare che la questione è stata già sottoposta al Ministero della Giustizia che -con provvedimento datato 8.09.2023 a firma del Direttore generale del *Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli Affari Interni - Ufficio I - Reparto I - Servizi relativi alla Giustizia Civile-* in risposta a specifico quesito della Corte di Appello di Napoli (peraltro confermativo di pregresso orientamento), ha testualmente sottolineato che:

- *"l'art. 32 disp. att. c.p.p. prevede una forma di esenzione generalizzata a tutte le imposte, bolli e spese, ivi compresi i diritti di copia relativi ai procedimenti giurisdizionali attivati, dal difensore d'ufficio, nei confronti dell'assistito inadempiente, per il recupero dei propri crediti professionali;*
- *l'esenzione di cui all'art. 32, disp. att. c.p.p., non è applicabile agli atti precontenziosi e/o stragiudiziali posti in essere, dal difensore d'ufficio, per il recupero dei propri crediti professionali nei confronti dell'assistito".*

Alla luce di queste espressioni di contenuto non equivoco (peraltro pienamente condivisibili, in quanto aderenti ad un dettato normativo altrettanto chiaro, in quanto la procedura di recupero del credito -alla quale sola si applica l'esenzione- non è ancora iniziata e comunque sussistono astratti profili di responsabilità contabile), nel rispondere al quesito richiamato in premessa, si dispone che, **per la richiesta di copie di atti, finalizzata alla attivazione della procedura di recupero dei crediti professionali vantati dal Difensore di ufficio nei confronti del cliente, la Segreteria della Procura della Repubblica debba chiedere il pagamento dei relativi diritti.**

Il presente provvedimento è immediatamente operativo.
Si pubblichi sul sito web della Procura.

Parma, 2.10.2025

D'AVINO ALFONSO
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
02.10.2025 08:45:27 GMT+02:00

Il Procuratore della Repubblica
dott. Alfonso D'Avino